

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

55° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 APRILE 2004

Presidenza del presidente CARUSO Antonino

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1752) **VERALDI ed altri.** – *Modifiche all'articolo 81, comma 2, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di formazione dell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato*

(1912) **Deputato PECORELLA.** – *Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, approvato dalla Camera dei deputati*

(Discussione congiunta e approvazione)

* PRESIDENTE, <i>ff. relatore</i>	Pag. 3, 5, 6
CALLEGARO (UDC)	5
DALLA CHIESA (Mar-DL-U)	5
FASSONE (DS-U)	5
SEMERARO (AN)	5
TIRELLI (LP)	5
VALENTINO, <i>sottosegretario di Stato alla giustizia</i>	4
ZANCAN (Verdi-U)	5
ZICCONI (FI)	5
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	7

N.B.: *I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.*

Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Indipendenti della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Alleanza Popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1752) VERALDI ed altri. – Modifiche all'articolo 81, comma 2, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di formazione dell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato

(1912) Deputato PECORELLA. – Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione congiunta e approvazione)

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1752 e 1912, sulla stessa materia.

Propongo pertanto che i due disegni di legge siano discussi congiuntamente e di assumere, come testo base per l'esame in sede deliberante, il testo licenziato dalla Commissione in sede referente per il disegno di legge n. 1912, che viene pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Comunico che la 5^a Commissione ha espresso parere di nulla osta e che la 1^a Commissione ha espresso parere favorevole sul testo approvato in sede referente.

Riferisco alla Commissione le principali modificazioni che sono state introdotte nel corso dell'esame in Commissione in sede referente, con riferimento al disegno di legge n. 1912, già approvato dalla Camera dei deputati. L'articolato in esame interviene sugli articoli 80, 81, 83, 101 e 102 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, disciplinando in particolare i requisiti che devono possedere gli avvocati per poter svolgere il patrocinio a spese dello Stato.

Il disegno di legge già votato dalla Camera dei deputati interviene essenzialmente sugli articoli 80 e 81 del testo unico vigente. Le modifiche apportate nel corso dell'esame da parte della Commissione giustizia del Senato sono le seguenti.

Il principale intervento modificativo operato in sede referente riguarda le modalità di nomina del difensore a spese dello Stato. Nell'impianto votato dalla Camera dei deputati per la nomina del difensore si prospettavano due ipotesi: gli articoli 80 e 81 facevano riferimento al processo civile, amministrativo, contabile e tributario e agli affari di volontaria giurisdizione, mentre l'articolo 81-*bis* disciplinava la nomina del difensore nel procedimento penale. La nostra Commissione in sede referente ha

soppresso, nel comma 1 dell'articolo 80 e nel comma 1 dell'articolo 81, le parole: «nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione», e conseguentemente l'articolo 81-*bis* come previsto dall'articolo 3 del disegno di legge. Si è così provveduto ad unificare la disciplina di tutte le ipotesi di difesa a carico dello Stato. Il comma 1 dell'articolo 81 recita pertanto come segue: «l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2».

Per quanto riguarda poi il comma 3 dell'articolo 80, sono state apportate le seguenti modifiche: per un verso, si fa riferimento ai difensori iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, come previsto al comma 1 dello stesso articolo 80; per altro verso, è stato soppresso l'ultimo periodo del comma 3 che recitava come segue: «ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali». Il testo pervenuto dalla Camera dei deputati, in sostanza, prevedeva la possibilità di nominare un difensore scelto anche al di fuori del distretto della Corte d'appello nella quale ha sede il magistrato competente a conoscere il merito o il magistrato presso cui pende il processo, con la condizione che non fossero richieste ed ottenute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali. La Commissione ha soppresso in sede referente la parte in questione perché costituiva una semplice ripetizione. Infatti, al comma 2 dell'articolo 82 del medesimo decreto legislativo è già contenuta detta previsione.

Operazione complementare è stata poi eseguita con riferimento alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 81, in relazione all'individuazione delle particolari qualità che ciascun difensore deve possedere a seconda che intenda iscriversi nell'elenco come specializzato nella difesa nei processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari o negli affari di volontaria giurisdizione.

Ulteriore modifica è stata introdotta con riferimento alla lettera *b*) sempre del medesimo comma 2, che condiziona l'iscrizione agli elenchi all'assenza di sanzioni disciplinari. La Camera dei deputati aveva previsto l'ipotesi assoluta dell'assenza di qualsiasi sanzione disciplinare, mentre la nostra Commissione ha proposto, ed ora ripropone in sede deliberante, che le sanzioni disciplinari non devono essere superiori a quelle dell'avvertimento e non devono essere state irrogate se non nei cinque anni precedenti la domanda.

Tralascio le modifiche apportate, che reputo di secondo piano, agli articoli 3, 4 e 5, che riguardano rispettivamente la nomina del difensore nel procedimento penale, la nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore e la nomina del consulente tecnico di parte.

Il disegno di legge ad opinione del relatore può essere votato nel testo licenziato in sede referente.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato alla giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono richieste di intervento né di fissazione di un termine per la presentazione di eventuali emendamenti, passiamo all'esame degli articoli nel testo assunto a base della discussione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

FASSONE (*DS-U*). Esprimo il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo al provvedimento in esame.

ZANCAN (*Verdi-U*). Anch'io esprimo voto favorevole.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Confermo il voto favorevole del Gruppo della Margherita.

ZICCONI (*FI*). Il Gruppo di Forza Italia dichiara voto favorevole al disegno di legge in esame.

CALLEGARO (*UDC*). È favorevole anche il Gruppo dell'UDC.

SEMERARO (*AN*). Dichiaro il voto favorevole di Alleanza Nazionale.

TIRELLI (*LP*). A nome del Gruppo della Lega Nord esprimo voto favorevole al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Risulta conseguentemente assorbito il disegno di legge n. 1752.

I lavori terminano alle ore 15,30.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 1912
d'iniziativa del deputato Pecorella

«Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»

Articoli nel testo approvato dalla Commissione in sede referente

Art. 1.

1. L'articolo 80 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

«Art. 80. (L) – (*Nomina del difensore*). – 1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.

2. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

3. Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2».

Art. 2.

1. L'articolo 81 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

«Art. 81. (L) – (*Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato*). – 1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.

2. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:

a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;

b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;

c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni.

3. È cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento.

4. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia».

Art. 3.

1. All'articolo 83, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al comma 1 dopo la parola: «spettanti» sono inserite le altre: «al difensore».

Art. 4.

1. L'articolo 101 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

«Art. 101. (L) – (*Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore*). – 1. Il difensore della persona ammessa al patrocinio può nominare, al fine di svolgere attività di investigazione difensiva, un sostituto o un investigatore privato autorizzato, residente nel distretto di corte di appello dove ha sede il magistrato competente per il fatto per cui si procede.

2. Il sostituto del difensore e l'investigatore privato di cui al comma 1 possono essere scelti anche al di fuori del distretto di corte d'appello di cui al medesimo comma 1, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali».

Art. 5.

1. L'articolo 102 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

«Art. 102. (L) – (*Nomina del consulente tecnico di parte*). – 1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di corte di appello nel quale pende il processo.

2. Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 può essere scelto anche al di fuori del distretto di corte di appello nel quale pende il processo, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali».

